

Servizio di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo Stato

II° modulo

Tutela ed esercizio del diritto di libertà religiosa secondo l'ordinamento italiano

- B. *Aspetti giuridici e sociologici del sistema di rapporti tra confessioni e Stato*

Proff.: F. Alicino – L.S. Martucci

laurasabrina.martucci@uniba.it

alicino@lum.it

L'oggetto:

- Il sistema costituzionale dei rapporti Stato confessioni si basa sui principi di:
 1. Eguaglianza (/diversità)
 2. Pluralismo
 3. libertà
 4. laicità dello stato

Secolarizzazione:

- Fine del confessionismo di Stato orientato in senso cattolico; la religione cattolica non è più religione di Stato;
- Orientamento dei rapporti secondo:
 - pluralismo religioso = nessun privilegio;
 - Neutralità dello Stato = lo Stato non ha una propria religione;
 - Separazione e autonomia delle religioni dallo Stato;

Art. 7 cost.

Letture ed esegesi contestuale dei due commi

1° comma

- Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

2° comma

- I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.



Distinzione degli ordini:

ART. 7, 1° CO. COST.

Art. 7 cost.

Obiettivi:

- Distinzione degli ordini;
- Superamento del solipsismo statale;
- Definire un sistema di garanzie;
- Dimensionare le autonomie;
- Mantenere equilibri socio-religiosi;

Interrogativi:

- Capacità espansiva della norma?
- Quale diritto ha prodotto?
- Fonte di cognizione o di produzione;
- Strumenti, ambiti, poteri;
- Sistema di relazione Stato -Chiesa;
- Costituzionalizzazione bilateralità pattizia;

Lavori preparatori

Proposta on. Togliatti

- Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica;
- Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell'ordinamento giuridico della Chiesa stessa;
- I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati in termini concordatari

Proposta on. Tupini

- Le norme di diritto internazionale fanno parte dell'ordinamento della Repubblica. Le leggi della Repubblica non possono contraddirvi;
- La repubblica riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nella sfera dell'ordinamento giuridico di essa;
- I Patti lateranensi, Trattato e Concordato, attualmente in vigore sono riconosciuti come base dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato.

Lavori preparatori

x

- **Proposta Dossetti**
- Lo Stato riconosce “come originari l’ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti giuridici degli altri stati e *l’ordinamento della Chiesa*”

Articolo 7 cost.

- Art. 7, 1° co.

“la Chiesa e lo Stato sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”

PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE DEGLI ORDINI

La Chiesa è

- indipendente e sovrana
- estranea allo Stato
- non dipendente dallo Stato

Quando opera *nell'ORDINE* suo proprio

Concetto di “ordine”

- **Concetto dinamico**: complesso di materie sulle quali ciascuno dei due soggetti esercita, secondo le proprie specifiche caratteristiche, il potere sovrano di apportare regolamentazione giuridica e garanzia dei correlati interessi umani” (Cardia);
- **Dimensionamento delle autonomie**: lo Stato può usare gli strumenti ordinamentali più adeguati all’esercizio, nel *proprio ordine*, della riconosciuta originarietà;
- **Principio vincolante anche per la Chiesa cattolica** (art. 1 l 121/85);
- **Simmetrico** all’art. 8, 2° co. (riserva di statuto).

SENT. CORTE COST. 334/1996

“La religione appartiene ad una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento”“non è dato allo Stato interferire come che sia in un ordine che non è il suo se non ai fini e nei casi previsti dalla Costituzione”

- incompetenza dello Stato ad esprimere giudizi su dogmi e principi di qualunque credenza religiosa

“la distinzione delle questioni di ordine civile da quello dell’esperienza religiosa”

- lo Stato non si avvale di principi, simboli, strutture appartenenti ad una confessione e di contro

“la religione, e gli obblighi morali che ne derivano, non possono essere imposti come mezzo al fine dello stato”

segue:

- ... lo Stato non può ricorrere alla religione per rafforzare obbligazioni civili,
- non può assumere come presupposto della vincolatività delle sue norme la religione,
- non può avere una "religione civile".

Nel contenuto di questo divieto la laicità si manifesta come un'indicazione esclusivamente negativa, consistente nella non identificazione dello Stato con la religione (o l'ateismo o l'agnosticismo)...

segue:

- **Divieto di interferenza reciproca:**
- le confessioni religiose non possono ricorrere ad obbligazioni di ordine civile per rafforzare l'efficacia di precetti essenzialmente religiosi. Si tratterebbe, infatti, di una sorta di braccio secolare (...) che "fa venir meno proprio tale garanzia" di laicità» (C. cost.sent. 334/'96)